

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 43/2012

12 Novembre 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

EQUITALIA CANCELLA D'UFFICIO LE IPOTECHE SE IL DEBITO E' INFERIORE A 8 MILA EURO.

EQUITALIA – DIRETTIVA DEL 31 OTTOBRE 2012

Equitalia, con la **direttiva interna del 31 ottobre 2012**, ha previsto l'**annullamento delle ipoteche iscritte per debiti tributari e previdenziali di importo inferiore agli 8.000 euro, anche nel caso in cui non vi sia una esplicita istanza del contribuente.**

Come noto, fino all'entrata in vigore del **D.L. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni)** era possibile iscrivere ipoteche per importi inferiori a ottomila euro.

A decorrere dal 2 Marzo scorso, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n° 602/1973 - nel testo novellato dal D.L. n. 16/2012 -, ***Equitalia non può procedere all'espropriazione***

immobiliare se l'importo complessivo del credito da incassare non supera i 20 mila euro.

La vicenda è stata oggetto di un ampio contenzioso, in molti casi favorevole al contribuente, la cui sintesi è rappresentata dalla sentenza n° **4077/2010** delle **Sezioni Unite Civili della Cassazione**, con la quale **l'Organo nomofilattico ha bocciato le mini-ipoteche sotto gli 8 mila euro.**

In ogni caso, nonostante la cancellazione dell'ipoteca, l'azione esecutiva proseguirà con altri strumenti come, ad esempio, il fermo amministrativo o il pignoramento.

IL NOTAIO CHE NON RILEVI L'ESISTENZA DI IPOTECHE NON E' RESPONSABILE SE E' SVIATO DA ISCRIZIONI IRREGOLARI IN CONSERVATORIA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16549 DEL 28 SETTEMBRE 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16549 del 28 Settembre 2012**, ha accolto il ricorso di un notaio e **stabilito che le responsabilità del professionista** incaricato alla stipula di **un atto di compravendita**, in relazione alla **verifica sull'esistenza di ipoteche, vengono meno se dalla visura non risulta un'ipoteca a causa di una irregolarità della Conservatoria dei Registri Immobiliari.**

Nel caso in esame, la **Corte di Appello di Roma** aveva confermato la decisione di primo grado, in **accoglimento della domanda** avanzata da una società e tesa al riconoscimento e **conseguente risarcimento del danno subito**, in conseguenza della **non dichiarata esistenza**, da parte del Notaio rogante, **di vincoli pregiudizievoli** (*id.* due ipoteche) insistenti **su un compendio immobiliare** da essa acquistato.

In sintesi, secondo la Corte di Appello, **il professionista non si era reso conto delle ipoteche** gravanti sull'immobile oggetto di compravendita.

Nelle memorie difensive, però, **il professionista ha illustrato le proprie motivazioni**, indicando all'uopo che **nella fattispecie occorsa, per una irregolarità nella trascrizione** da effettuarsi **nei Registri particolari** della Conservatoria, **l'effettiva individuazione** delle due iscrizioni ipotecarie sarebbe stata possibile solo mediante l'inserzione dei **dati anagrafici della persona giuridica** da ricercare come debitrice, ma modificati **con l'inserzione della sua vecchia sede sociale, cessata per**

trasferimento dieci anni prima, nonché un anno prima delle iscrizioni ipotecarie da individuare. **Opera quindi di speciale difficoltà intellettuale.**

Orbene, la Suprema Corte ha stabilito che **la prestazione del Notaio**, in generale, **si estende anche ad attività accessorie e funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto** e comprende l'obbligo di procedere alle visure catastali, **l'inosservanza** di tali obblighi **comporta la responsabilità professionale** del professionista.

In particolare, **il Notaio ha comunque la possibilità di consultare il Registro Generale** della Conservatoria **e rendersi conto dell'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli anche non risultanti dai Registri particolari.**

La fattispecie, hanno concluso gli Ermellini accogliendo il ricorso del professionista, **esula però dall'ambito della diligenza esigibile dal professionista** in quanto **si è trattato di "sviamento" determinato da irregolare registrazione della formalità**, perché **"annotata nel registro del debitore indicato con la vecchia sede e non in quello con la nuova sede"**.

DETERMINANTE IL RUOLO DELLA SCRITTURA PRIVATA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEL COLLABORATORE DELL'IMPRESA FAMILIARE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14908 DEL 5 SETTEMBRE 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14908 del 5 Settembre 2012**, ha statuito, in tema di **impresa familiare**, che **la predeterminazione delle quote di partecipazione** agli utili, **formalizzate documentalmente** è **idonea ad assolvere l'onere della dimostrazione** sia della **fattispecie costitutiva** che **dell'entità delle singole quote** di partecipazione.

Nella vicenda in esame, la Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza del Tribunale di Modica con la quale il titolare di un'impresa familiare era stato condannato al pagamento di una considerevole cifra, in relazione agli utili maturati dal 1984 al 1998, in favore del proprio collaboratore di impresa, per l'attività prestata nella propria farmacia.

A tali conclusioni era giunta la Corte territoriale osservando che **l'esistenza dell'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., doveva ritenersi provata sia in base alle deposizioni testimoniali, sia in base al contenuto delle scritture private prodotte.**

Proponeva impugnazione, avverso la sentenza *de qua*, l'imprenditore che riproponeva la tesi secondo cui le scritture private valorizzate dai giudici di merito erano state, in realtà, formate ai soli fini fiscali ex art. 9, L. 576 del 1975.

Orbene, **la Suprema Corte**, investita della controversia, nel rigettare i motivi del ricorso proposto dal farmacista, **ha chiarito che**, con riferimento alla disciplina dell'impresa familiare, **ove la ripartizione degli utili sia stata predeterminata tra le parti con atto scritto**, come richiesto dalla normativa fiscale in materia, **il giudice non può disattendere il valore probatorio di tale scrittura**, accertando l'insussistenza dell'impresa familiare, **senza una adeguata prova della simulazione dell'atto stesso** (*cf.* Cass. n° 9897/2003).

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale affermando che era onere dell'appellante provare l'insussistenza di tale impresa, dimostrando la simulazione del rapporto; invero, la prova testimoniale aveva dimostrato l'effettiva attività del collaboratore, impegnato in turni di lavoro pomeridiani e notturni.

Va rimarcato, in conclusione, che **la predeterminazione nella forma documentale prescritta dalla legge, della quota di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, costituisce prova presuntiva, sia sulla fattispecie costitutiva dell'impresa, sia sull'entità delle quote attribuite ai partecipanti collaboratori.**

IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEVE ESSERE COMPUTATO NELL'ANZIANITA' LAVORATIVA DEGLI STATALI STABILIZZATI.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2012 CAUSA C. 302/11

La Corte di Giustizia Europea, **sentenza del 18 ottobre 2012 relativa alla causa C-302/11, ha ritenuto non conforme al diritto comunitario la normativa italiana che disciplina l'accesso al pubblico impiego dei lavoratori a tempo determinato "stabilizzati".**

Come noto, nel nostro Paese, la modalità "normale" di accesso al pubblico impiego è rappresentata dal concorso. Orbene, laddove l'inserimento lavorativo in ruolo avvenga a seguito della stabilizzazione di un rapporto a termine, **l'anzianità lavorativa pregressa del lavoratore viene "azzerata"**.

Per il TAR ed il Consiglio di Stato la *ratio* di tale regolamentazione è da rinvenirsi nella penalizzazione che subirebbero i dipendenti assunti mediante concorso nel vedersi

scavalcati da "ex precari" che accedono al pubblico impiego con modalità diverse da quelle costituzionalmente previste (*id: concorso pubblico*).

La Corte di Giustizia Europea, adita da alcune dipendenti dell'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), ha espresso parere diametralmente opposto alla Giustizia Italiana, **ritenendo la previsione della L. 296/2006 in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE** che statuisce, in maniera incontrovertibile, che **i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato.**

In virtù di tale principio situazioni lavorative comparabili non possono essere trattate in modo differente e, alla stessa stregua, situazioni differenti non possono essere trattate in modo identico, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato dall'esistenza di elementi precisi e concreti.

Pertanto, **deve ritenersi pienamente valida ed efficace l'anzianità pregressa maturata dal lavoratore stabilizzato.**

MEDIA-CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA BOCCIATA DALLA CONSULTA PER ECCESSO DI DELEGA.

CORTE COSTITUZIONALE – COMUNICATO STAMPA DEL 24 OTTOBRE 2012

La Corte costituzionale, come emerge dal **comunicato stampa del 24 ottobre 2012**, **ha dichiarato la illegittimità**, per eccesso di delega legislativa, **delle norme che hanno introdotto la mediazione - conciliazione nelle controversie civili e commerciali, nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione.**

Come noto, con il D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28 **è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della mediazione obbligatoria tra le parti** per una serie di cause civili e commerciali: in particolare, quelle che riguardano liti di condominio, contratti con banche e assicurazioni, successioni ereditarie, risarcimento dei danni da circolazione stradale, da colpa medica e da diffamazione.

L'intervento della Corte costituzionale è stato determinato dal ricorso al TAR Lazio che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), nel corso del 2010, aveva presentato avverso la conciliazione obbligatoria per alcune controversie civili.

A sua volta, il 12 aprile 2011, il TAR del Lazio rinviò la questione alla Corte costituzionale.

La decisione, tuttavia, leggendo il comunicato diramato dalla Corte, **riguarderebbe solo l'art. 5 del D.Lgs. 28/10** il quale prevede, appunto, l'obbligatorietà della mediazione.

Ovviamente, a cascata rimarranno coinvolte anche le altre disposizioni che facevano rinvio all'art. 5 c. 1, come ad esempio quella di cui all'art. 8 c. 5 seconda parte, in base alle quale *"Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"*.

Rimangono, dunque, in piedi le altre forme di mediazione: facoltativa, delegata e contrattuale.

Le motivazioni, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa, saranno pubblicate "nelle prossime settimane".

ANCHE I TIROCINANTI SONO DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

MINISTERO DEL LAVORO – FAQ

Il Ministero del Lavoro, attraverso le risposte ai quesiti frequenti (*id*: FAQ) pubblicate sul proprio sito *internet*, ha precisato che **anche i datori di lavoro che occupino solo tirocinanti sono tenuti ad ottemperare alle previsioni ex D. Lgs. 81/2008.**

Come noto, il tirocinio formativo – disciplinato dall'art. 18 della L. 196 del 24 giugno 1997 – rappresenta una interessantissima tipologia lavorativa che consente l'inserimento all'interno delle aziende o degli studi professionali, di soggetti che desiderino alternare i periodi di studio e di lavoro o che vogliano, semplicemente, "provare sul campo" le proprie scelte lavorative.

Il soggetto ospitante ha la possibilità (tutt'altro che trascurabile) di "testare" il tirocinante al fine di valutarne un possibile inserimento con contratto di lavoro evitando, nel periodo *de quo*, di subire l'aggravio di pesanti oneri contributivi essendo richieste le sole assicurazioni INAIL e per responsabilità civile.

Orbene, il Dicastero di Via Flavia, nel fare il punto in materia di sicurezza, ha avuto modo di precisare espressamente che anche *"... chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche **al solo fine di apprendere un mestiere** nonché il soggetto beneficiario delle*

iniziative dei **tirocini formativi e di orientamento** ... omissis ... al fine di realizzare momenti di alternanza studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ... " **soggiace al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

All'uopo, si ricorda che i Consulenti del Lavoro possono essere parte attiva nella promozione ed attivazione dei tirocini formativi diventando delegati sul territorio della **Fondazione Consulenti per il Lavoro.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.